



AVVIO DELLA NUOVA PIATTAFORMA DEL CNF – DIFESE UFFICIO

Il giorno 16.01.2020 dalle ore 12,00 il Consiglio Nazionale Forense rilascerà il nuovo gestionale per l'iscrizione/permanenza nell'elenco unico nazionale per le difese d'ufficio "GDU".

Da quella data **ed entro e non oltre il 17 Febbraio 2020** gli avvocati che intendono mantenere la loro iscrizione (**permanenza**) nel GDU devono necessariamente completare la procedura online all'indirizzo <https://gdu.consiglionazionaleforense.it/> che sarà raggiungibile anche dal nostro sito istituzionale.

Il portale richiederà l'accesso con certificato di firma digitale (chiavetta)

Effettuato l'accesso sarà necessario effettuare i seguenti passaggi:

- Cliccare sul tab REQUISITI e provvedere a mettere le spunte necessarie poi cliccare sul tab SUCCESSIVO;
- Cliccare sul tab ESPERIENZA e provvedere a mettere le spunte previste nonché a compilare l'autocertificazione inserendo le udienze necessarie (Tribunale, Corte d'Appello e Gdp). A tal proposito si specifica che al fine di dimostrare i requisiti è necessario indicare udienze svolte innanzi alla magistratura ordinaria (con esclusione delle udienze presso i Tribunali dei Minori, Militari e Sorveglianza); inoltre il sistema dovrebbe bloccare il numero di udienze non conformi al regolamento (esempio GDP 3 e 97 4° comma 2) ma è indispensabile verificare l'esattezza di tutti i dati e la loro conformità alle norme.

Fare riferimento **all'art. 4 comma 1.bis** che recita:

1.bis. L'avvocato, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 1 del presente regolamento, deve produrre idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000 ove attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:

- a) il numero di ruolo del procedimento;
- b) la data in cui si è svolta l'udienza;
- c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente:
 - c.1) trattazione di questioni preliminari,
 - c.2) formulazione delle richieste di prova,
 - c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,
 - c.4) udienza di discussione;
- d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;
- e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;

- Controllare **attentamente** quanto inserito (state producendo una autocertificazione)
- Cliccare su deposito (senza nessuna necessità di firma digitale)

L'avvocato potrà sempre vedere ciò che ha depositato con anche il riferimento temporale dello stato in cui l'istanza si trova.

Gli avvocati che intendono **isciversi** lo possono fare in qualunque momento.

- L'avvocato con meno di 5 anni di iscrizione potrà iscriversi solo autocertificando (nel portale) la frequentazione di apposito corso e superamento dell'esame. La durata dell'attestato ha validità 24 mesi dal rilascio ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio (art.3 comma 4 del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio)
- L'avvocato che intende iscriversi con anzianità ed esperienza nella materia penale dovrà aver partecipato ad almeno 10 udienze penali nel medesimo anno della domanda di iscrizione (1gennaio - 31 dicembre) (art. 4 comma 1. bis. del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio)

ATTENZIONE

E' assolutamente necessario che l'avvocato presti la massima attenzione nell'inserimento delle udienze (numero RG, Autorità ecc..) poiché l'autocertificazione prodotta (comprendente i requisiti) non sarà in nessun modo modificabile, revocabile o sostituibile.

Sarà facoltà del Consiglio richiedere integrazioni (via pec) alle quali l'avvocato dovrà rispondere (via pec) entro la data ivi indicata; ciononostante anche qualora dovranno essere indicate modifiche il CNF vedrà solo ed unicamente l'istanza depositata e successivamente approvata ed una piccola indicazione nelle note dell'approvazione del Consiglio stesso.